

COMUNE DI VALPELLINE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE VALPELLINE

RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE

# **TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 29/12/1994 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 29/12/2009.

PARTE I - UTILIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA.....	3
Art. 1 - Generalità .....	3
Art. 2 - Classificazione.....	3
Art. 3 - Oggetto della tassa.....	3
Art. 4 - Imposizioni a diverso titolo .....	3
Art. 5 - Soggetti attivi e passivi.....	4
Art. 6 - Fattispecie e loro distinzione .....	4
Art. 7 - Determinazione della tassa .....	4
Art. 8 - Domanda di concessione o di autorizzazione.....	4
Art. 9 - Istruttoria della domanda.....	4
Art. 10 - Disciplinare - rimborso spese. ....	5
Art. 11 - Rilascio di altre licenze - diritti di terzi.....	5
Art. 12 - Divieto di cessione della concessione - voltura.....	6
Art. 13 - Revoca e modifica delle concessioni o delle autorizzazioni.....	6
Art. 14 - Denuncia e versamento della tassa .....	6
Art. 15 - Accertamenti e riscossione coattiva della tassa.....	7
Art. 16 - Rimborsi .....	7
Art. 17 - Manutenzione impianti - rimessa in pristino dell'area -svincolo cauzione. ....	7
Art. 18 - Occupazione di fatto.....	7
Art. 19 - Esenzioni .....	7
Art. 20 - Sanzioni tributarie .....	8
Art. 21 - Funzionario responsabile.....	8
PARTE II - DISPOSIZIONI PARTICOLAREIPER LA DISCIPLINA DELL OCCUPAZIONI - DEI PASSI CARRABILI.....	8
Art. 22 - Determinazione delle tariffe per le varie occupazioni.....	8
Art. 23 - Criteri di tassazione delle occupaizoni del sottosuolo e soprassuolo.....	8
Art. 24 - Nozione di passo carrabile .....	8
Art. 25 - Domanda per la concessione alla costruzione di passi carrabili. ....	9
Art. 26 - Concessione-convenzione per costruzione di passi carrabili. ....	9
Art. 27 - Costruzione e soppressione del passo carrabile. ....	9
Art. 28 - Riduzione della tassa per i passi carrabili .....	10
Art. 29 - Modifiche dei siti e dei passi carrabili conseguenze tributarie. ....	10
PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI.....	11
Art. 30 - Controversie in tema di applicazione della tassa.....	11
Art. 31 - Sanzioni amministrative .....	11
Art. 32 - Superfici tassabili - criteri per gli arrotondamenti.....	11

## **PARTE I - UTILIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA**

### **Art. 1 - Generalità**

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è regolata secondo le disposizioni contenute negli artt. da 38 e 57 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, modificato con D.L.vo 28 dicembre 1993, n. 566, oltre che dalle norme di cui al presente regolamento dettate per la sua applicazione nell'ambito del territorio comunale, secondo le categorie, le zone e le tariffe qui indicate.

Copia delle categorie, delle zone, delle tariffe e del presente regolamento saranno esposte presso il competente ufficio comunale, a disposizione del pubblico e di chiunque abbia interesse alla loro consultazione.

### **Art. 2 - Classificazione**

Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune di Valpelline è assegnato, ai sensi dell'art. 43 del D.L.vo n. 507 del 1993, alla classe 5a.

### **Art. 3 - Oggetto della tassa**

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici anche se gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costitutiva, nei modi e nei termini si legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dalla tassazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio comunale disponibile o al demanio statale.

### **Art. 4 - Imposizioni a diverso titolo**

Ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, oltre al pagamento della relativa imposta, è dovuta anche la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nei limiti di cui al precedente art. 3.

## **Art. 5 - Soggetti attivi e passivi**

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

## **Art. 6 - Fattispecie e loro distinzione**

Le occupazioni sono permanenti e temporanee.

In particolare, richiamati i criteri di distinzione contenuti nell'art. 42, comma 1, del D.L.vo n. 507 del 1993, le occupazioni di carattere stabile, oggetto di concessione, di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; le altre, se di durata inferiore all'anno, sono temporanee.

## **Art. 7 - Determinazione della tassa**

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari.

La tassa è determinata in base alla misura prevista nell'allegata tariffa per ciascuna fattispecie indicata, rispettivamente, agli artt. 44 (occupazioni permanenti e passi carrabili); 45 (occupazioni temporanee); 46 e 47 (occupazioni del sottosuolo e soprasuolo).

## **Art. 8 - Domanda di concessione o di autorizzazione**

La concessione o l'autorizzazione concernente l'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche o di parti e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, comunque costituitasi, è rilasciata a seguito di presentazione di apposita domanda diretta al Sindaco, da redigersi su carta bollata.

La domanda dovrà indicare le generalità del richiedente, la precisa località, la superficie e lo spazio che si intende occupare e, ove occorra, dovrà essere corredata da grafici, disegni, fotografie, progetti e quant'altro necessario, secondo le istruzioni del competente ufficio comunale.

Per occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a località in precedenza determinate, il Sindaco potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice denuncia dell'occupante.

## **Art. 9 - Istruttoria della domanda**

La domanda sarà sottoposta, ove occorra, ai pareri della Commissione edilizia e degli uffici comunali competenti in tema di servizi tecnici, viabilità, polizia urbana e di altri eventualmente interessati.

Nell'istruttoria della domanda il Sindaco dovrà tenere particolare conto delle esigenze della circolare, dell'igiene, della sicurezza pubblica e, in special modo, del decoro e dell'estetica cittadina in relazione alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, salva l'osservanza di specifiche disposizioni

contenute nel nuovo codice della strada, approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

All'uopo il provvedimento comunale concessorio o autorizzato, per ragioni estetiche o di altra natura, potrà anche prescrivere l'adozione e l'impiego di apposite ed idonee attrezzature-tipo, come sede, banchi, tavoli, tende, ombrelloni, recinzioni e quant'altro.

### **Art. 10 - Disciplinare - rimborso spese.**

Salvo quanto stabilito nel precedente art. 8, ultimo comma, e salvo quanto di competenza di altri uffici dell'Amministrazione comunale, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio avrà luogo a seguito di apposita comunicazione del Sindaco circa l'avvenuto rilascio della concessione o dell'autorizzazione, sulla base, nel primo caso, del disciplinare approvato dal Consiglio comunale contenente disposizioni sulle modalità e durata della concessione, sul termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti necessari, nonché ogni altra norma di comportamento dell'utente; nel caso di autorizzazione, con l'obbligo dell'osservanza di puntuali o specifiche prescrizioni.

Qualora sia ritenuto opportuno o necessario, il Comune potrà subordinare il rilascio della concessione alla stipula di apposito contratto.

Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente a disposizione degli addetti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli, ai quali l'utente stesso dovrà prestare la necessaria collaborazione.

Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione, ivi comprese quelle per i sopralluoghi, il costo di tessere e di contrassegni, ecc., eventualmente necessari, saranno a carico del richiedente, che all'uopo, potrà essere invitato a costituire in favore del Comune un fondo apposito, con obbligo del rendiconto al termine della utilizzazione.

La reiezione della domanda di concessione o di autorizzazione rientra nei poteri discrezionali dell'Amministrazione comunale e dà diritto al richiedente di ottenere, in via immediata, soltanto il rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria, previa detrazione delle spese sostenute per i motivi di cui al precedente comma.

### **Art. 11 - Rilascio di altre licenze - diritti di terzi.**

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione comunale all'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio non esime l'interessato dal possesso di licenze ed autorizzazioni eventualmente prescritte (licenza di commercio, di pubblica sicurezza, nulla osta del Comando dei vigili del fuoco, ecc.) che lo abilitino all'esercizio della richiesta concessione, delle quali, se del caso, dovrà dare preventivamente prova, ottemperando, poi, ad ogni richiesta di esibizione.

Analogamente, gli indicati provvedimenti comunali s'intenderanno rilasciati sempre con salvezza e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente l'utente.

## **Art. 12 - Divieto di cessione della concessione - voltura**

La concessione o l'autorizzazione ha carattere personale, pertanto, ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.

Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, previa necessaria, tempestiva domanda di modifica della titolarità.

## **Art. 13 - Revoca e modifica delle concessioni o delle autorizzazioni.**

Le concessioni o le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili, tenuto peraltro conto che si applica il regime impositivo di cui è parola.

Le concessioni o le autorizzazioni relative all'occupazione del sottosuolo non possono essere revocate se non per dimostrate necessità di pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, della tassa pagata in anticipo, esclusi gli interessi e qualsiasi altra indennità.

E' insito nella facoltà di revoca il diritto dell'amministrazione comunale di imporre, senza obbligo di indennizzo, durante la durata della concessione o dell'autorizzazione, lo spostamento, le rimozioni degli impianti e di strutture, nonché le limitazioni e modifiche alle condizioni e modalità del provvedimento, che l'amministrazione medesima ritenga opportune e necessarie, a suo insindacabile giudizio, a tutela dell'estetica, del decoro, dell'igiene dell'abitato, della circolazione o per altri motivi.

La revoca della concessione o dell'autorizzazione o le modifiche ai predetti atti saranno notificate all'utente con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

## **Art. 14 - Denuncia e versamento della tassa**

Entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio medesimo, i titolari dell'atto devono presentare al Comune formale denuncia, formulata sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione degli interessati dall'ufficio competente, contenente gli estremi dell'area sulla quale si è realizzata l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, il cui attestato, con gli estremi del versamento, deve essere allegato alla denuncia.

Per gli anni successivi, l'obbligo della denuncia sussiste solo nel caso di variazioni nell'occupazione tali da determinare un maggiore ammontare del tributo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato, nei termini di legge, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune, le cui caratteristiche sono quelle determinate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, con le modalità e nei termini suddetti, salvo il pagamento della tassa mediante versamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 5, seconda parte, del D.L.vo n. 507 del 1993.

## **Art. 15 - Accertamenti e riscossione coattiva della tassa**

Il Comune esercita il più ampio poter di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sulle denunce presentate e di verifica dei versamenti effettuati, dandone comunicazione al contribuente, nonché esercita effettuati, dandone comunicazione al contribuente, nonché esercita ogni altra facoltà che gli deriva dalla legge, giusta quanto disposto dall'art. 51 del D.L.vo n. 507 del 1993.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R 28 gennaio 1988, n. 43, in tema di riscossione dei tributi degli enti locali. I crediti relativi hanno privilegiato generale sui mobili del debitore ai sensi dell'art. 2752 del codice civile.

## **Art. 16 - Rimborsi**

Per i rimborsi richiesti dal contribuente, si applica la disposizione di cui al menzionato art. 51, comma 6.

## **Art. 17 - Manutenzione impianti - rimessa in pristino dell'area -svincolo cauzione.**

Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo della continua manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonché delle attrezzature utilizzate, in modo che il complesso sia sempre rispondente alle esigenze di decoro, di estetica cittadina e di sicurezza verso terzi.

Quando i contribuenti eseguano lavori di manutenzione o per installazione, riparazione, derivazioni od altro, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere medesime e l'area interessata con spese a loro totale carico o con rimborso al Comune. Lo svincolo del deposito cauzionale eventualmente effettuato al predetto titolo è subordinato al ripristino dell'area occupata, previo collaudo positivo.

## **Art. 18 - Occupazione di fatto**

Le occupazioni effettuate senza il prescritto provvedimento concessorio o autorizzatorio o venute a scadere e non rinnovate sono mantenute salve a tutti gli effetti, anche se, a loro motivo, siano applicabili sanzioni, penali o civili, secondo le norme vigenti, E' sempre dovuto il pagamento della tassa relativa.

## **Art. 19 - Esenzioni**

Considerata l'importanza sociale, storica, culturale e turistica rivestita dalla "Antica fiera del bestiame e mercatino dell'artigianato, prodotti tipici e mostra-mercato" che viene organizzata annualmente sul territorio comunale la domenica che precede il terzo lunedì del mese di settembre, si esentano dal pagamento della Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche tutti gli espositori.

Per le altre esenzioni dalla tassa di singole fattispecie si richiama l'elencazione contenuta nell'art. 49 del D. L.vo n. 507 del 1993.

## **Art. 20 - Sanzioni tributarie**

Per i casi di omessa, tardiva o infedele denuncia, nonché per i casi di omesso, tardivo o parziale versamento della tassa sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 53 del D.L.vo n. 507 del 1993, rispettivamente, al comma 1 e 2.

In tema di sanzioni si richiama, altresì quanto disposto dai successivi commi 3, (riduzione delle soprattasse) e 4 (interessi moratori) del menzionato art. 53.

## **Art. 21 - Funzionario responsabile**

Al funzionario preposto all'ufficio tributi sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, ai sensi dell'art. 54 del D.L.vo n. 507 del 1993.

## ***PARTE II - DISPOSIZIONI PARTICOLAREIPER LA DISCIPLINA DELL OCCUPAZIONI - DEI PASSI CARRABILI***

### **Art. 22 - Determinazione delle tariffe per le varie occupazioni**

Richiamata la distinzione in permanenti e temporanee delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, per le prime la tassa è dovuta per anni solari.

Essa, commisurata alla superficie occupata, si applica sulla base delle misure della relativa tariffa, come determinate nel presente regolamento.

Per le occupazioni temporanee, quali definite dal precedente art. 6, la tassa, commisurata alla superficie occupata e graduata in rapporto alle ore di occupazione, si applica sulla base delle misure giornaliere della relativa tassa come determinata nel presente regolamento.

### **Art. 23 - Criteri di tassazione delle occupazioni del sottosuolo e soprassuolo**

La tassa per le occupazioni del suolo e del soprassuolo stradali quali definite dall'art. 46 del D.L.vo n. 507 del 1993 è determinata, in forma del successivo art. 47, sulla base della effettiva consistenza dell'occupazione della strada comunale interessata, nella misura indicata nel presente regolamento.

### **Art. 24 - Nozione di passo carrabile**

Deve considerarsi passo carrabile qualsiasi manufatto edilizio, derivante da apposito intervallo lasciato nei marciapiedi o da modifiche del piano stradale, atto a favorire l'accesso dei veicoli di qualsiasi specie agli edifici ed ai fondi di proprietà privata.

La realizzazione del passo carrabile, con spese a carico dell'Amministrazione comunale o a spese del richiedente, previamente autorizzato, può essere effettuata con listoni di pietra, marmo od



altro materiale che sarà specificato nell'atto di concessione, e ciò per la necessaria tutela delle particolari caratteristiche architettoniche dei luoghi.

Ai fini dell'imposizione non si ha passo carrabile allorquando un qualsiasi locale situato a piano terra, per la mancanza di marciapiede, prospetti direttamente sulla pubblica via o su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio e consenta l'accessi all'interno della proprietà privata e, in ogni caso, quando manchino manufatti che concretizzino l'occupazione e rendano certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

E' fatto salvo il rilascio, da parte del Comune e su espressa richiesta dei proprietari degli accessi, di apposito cartello segnaletico per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Non si costituisce passo carrabile con l'apposizione, a cura diretta di persone o enti diversi dall'Amministrazione comunale, di cartelli, scritte ed altri contrassegni su portomi, cancelli o altri passaggi di cui al precedente comma.

### **Art. 25 - Domanda per la concessione alla costruzione di passi carrabili.**

La concessione per la costruzione di passi carrabili, a cura e spese di soggetti o enti diversi dal Comune, su spazi ed aree pubbliche o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio comunque formatosi, deve essere richiesta al Sindaco su apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio comunale competente.

La domanda sarà sottoposta ad istruttoria da parte degli organi a ciò preposti, indicati al precedente art. 9

### **Art. 26 - Concessione-convenzione per costruzione di passi carrabili.**

La concessione alla costruzione di passi carrabili è rilasciata dal Sindaco previa sottoscrizione di apposita convenzione che conterrà le necessarie prescrizioni tecnico-giuridiche da osservare al riguardo.

### **Art. 27 - Costruzione e soppressione del passo carrabile.**

Ove il passo carrabile sia stato costruito a spese ed a giudizio insindacabile dal Comune o da altri soggetti a ciò autorizzati la tassa per l'occupazione relativa è sempre dovuta, anche nel caso in cui il passo non sia di fatto utilizzato, salve, ovviamente, le riduzioni previste dall'art. 44, comma 9, del D.L.vo n. 507 del 1993.

Nel caso in cui il passo carrabile sia stato costruito a spese di soggetti diversi dal Comune, gli interessati possono richiedere la concessione al Comune stesso del ripristino, a loro spese, dall'assetto stradale o del marciapiede, con la soppressione del passo carrabile e la conseguente esclusione dalla tassazione.

Il Comune entro breve termine, e comunque non oltre tre mesi dalla domanda, fornirà motivata risposta, anche negativa, contro la quale, in quest'ultimo caso, è ammesso ricorso a termini di legge.

Nel caso di rilascio della concessione all'abolizione del passo carrabile, in relazione alla corresponsione della tassa si procederà nei seguenti modi:

se il contribuente assolve la tassa per anno solare lo stesso sarà escluso dal ruolo a partire dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile;

se il contribuente si sarà avvalso della facoltà di cui all'art. 44, comma 11, del D.L.vo n. 507 del 1993, non è dovuto alcun rimborso allo stesso, che, ovviamente, non sarà reiscritto a ruolo allo scadere del ventennio.

### **Art. 28 - Riduzione della tassa per i passi carrabili**

Ai sensi del citato art. 44 del D.L.vo n. 507 del 1993 e successive integrazioni, la tassa ordinaria per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche intesa alla realizzazione di passi carrabili, è ridotta del 50%, salva la facoltà del Comune di determinare ai sensi di legge le riduzioni previste per i particolari casi di realizzazione dei manufatti di cui trattasi.

### **Art. 29 - Modifiche dei siti e dei passi carrabili conseguenze tributarie.**

La costruzione di passi carrabili ed iniziativa, cura e spese del Comune è subordinata all'osservanza di pubbliche esigenze in relazione alla viabilità, al decoro e all'estetica cittadini.

Nel caso in cui, per il modificarsi di situazioni e condizioni ambientali, il Comune, a suo insindacabile giudizio, decida, con atti formali divenuti esecutivi, rimutare lo stato dei luoghi, potrà in tutto o in parte modificare gli esistenti passi carrabili od anche abolirli.

Le conseguenze tributarie nei confronti dei titolari saranno le seguenti:

1. corresponsione della tassa per anno solare:
  - a. si provvederà alla cancellazione dal ruolo dall'anno successivo alla modificata superficie del passo carrabile;
  - b. si provvederà alla iscrizione a ruolo dall'anno successivo alla modificata superficie del passo carrabile;
2. contribuenti che si siano avvalsi della facoltà di cui all'art. 44, comma 11, del D.L.vo n. 507 del 1993, e abbiano già pagato le venti annualità di tassa:
  - a. si provvederà alla loro cancellazione dal ruolo dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile e saranno rimborsate le annualità di tassa già corrisposte a partire dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile;
  - b. si provvederà al rimborso delle differenze di tassa, dall'anno successivo nel caso in cui il passo carrabile sia stato aumentato di superficie,
  - c. saranno iscritti a ruolo per la maggior tassa a partire dall'anno successivo nel caso in cui il passo carrabile sia stato aumentato di superficie ferma restando la facoltà dei contribuenti di liberarsi di tale maggiore tassa ai sensi dell'art. 44, comma 11, più volte citato, limitatamente, però agli anni che residuano per il compimento del ventennio.

## **PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 30 - Controversie in tema di applicazione della tassa.**

Contro gli accertamenti intesi all'applicazione della tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, o di spazi e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, è ammesso gravame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, in tema di esercizio della giurisdizione tributaria.

### **Art. 31 - Sanzioni amministrative**

Le infrazioni al presente regolamento saranno punite secondo le disposizioni contenute negli artt. 106 e seguenti della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, tuttora vigenti, e con l'osservanza delle norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente alle violazioni delle norme richiamate.

### **Art. 32 - Superfici tassabili - criteri per gli arrotondamenti.**

Le tariffe sono stabilite a metro quadrato o a metro lineare con arrotondamento alla misura superiore per le frazioni inferiori al metro quadrato o la metro lineare.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o la metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee di cui all'art. 6 del presente regolamento effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal precedente art. 7 ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq. , del 25 per cento per la parte eccedente i 100 e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato sono assoggettate alla tassazione.

## **TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. OCCUPAZIONI DEL SUOLO  
Tassa annua per mq. £. 34.000
2. OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI AL SUOLO  
Tassa annua per mq. £. 23.000
3. TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI SUL SUOLO PUBBLICO  
Tassa annua per mq. £. 23.800
4. PASSI CARRABILI COSTRUITI ATTRAVERSO I MARCIAPIEDI O LE STRADE  
Tassa annua per mq. £. 17.000

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9; l'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

## **TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE  
Tassa per mq. e per giorno £. 2.000

Per occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%.

2. OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO  
Tassa per mq. e per giorno £. 1.335

Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta del 30%.

Per le tende poste a copertura di aree già occupate va assoggettata a tassa la sola parte eventualmente sporgente dalle aree medesime.

3. OCCUPAZIONE DI SUOLO E DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO EFFETTUATA DA PARTE DI VENDITORI AMBULANTI, DI PUBBLICI ESERCENTI E DIPRODUTTORI AGRICOLI PER VENDITE DIRETTE DEI LORO RACCOLTI.

Tassa per mq. e per giorno per occupazione di spazi  
soprastanti o sottostanti £. 1.000

4. OCCUPAZIONE DI SUOLO E DI SPAZI SOPRASTATNI E SOTTOSTANTI IL SUOLO EFFETTUATA IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI.

La tariffa base è quella di cui al n. 1, con l'aumento del 50%.

5. OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE  
CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE PER TRASPORTO DI ACQUA  
ED ALTRI LIQUIDI, GAS, ENERGIA E SIMILI PER QUALSIASI ALTRA EROGAZIONE  
DI PUBBLICI SERVIZI.

Tassa annua per km. lineare o frazione	£. 250.000
Per gli innesti o allacci a impianti già esistenti	£. 50.000

6. OCCUPAZIONE CON SEGGIOVIE E FUNIVIE

Tassa annua per occupazione fino a 5 Km lineari	£. 100.000
Per ogni Km. o frazione superiore a 5 Km. aumento di	£. 20.000